



CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA XLIV

1 giugno 2010

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 1 del mese di giugno duemiladieci, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale, Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 28 maggio 2010 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL - Giovanni CORDA - Antonio Marco D'ACRI - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Giuseppe SAMMARTANO - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Eugenio GAMBETTA - Michele MAMMOLITO - Bruno MATOLA - Claudia PORCHIETTO - Daniela RUFFINO - Gian Luigi SURRA - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Alessandra SARTORIO - Ida VANA.

Commissione di scrutinio: Roberto CERMIGNANI - Angela MASSAGLIA - Gerardo MARCHITELLI.

(Omissis)

OGGETTO: Canavese Sviluppo Società per azioni. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 c.c. Proposta di trasformazione in Società a responsabilità limitata. Modifica Statuto. Approvazione.

N. Protocollo: 19216/2010

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, pone in discussione la deliberazione, proposta dall'Assessore Vana, a nome della Giunta (18/5/2010), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

La Provincia di Torino ha approvato, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 48-157255/1998 del 30/9/1998, il Progetto Integrato d'Area del Canavese e successivamente ha provveduto all'inoltro, alla Direzione Industria della Regione Piemonte, dell'elenco dei progetti presentati sulla misura 6.1 del DOCUP 1997/1999 - Regolamento CEE 2081/1993, tra cui figurava l'intervento predisposto dal Comune di Chivasso e denominato "Business Centre di Chivasso", per la creazione di un centro di servizi per le imprese da realizzarsi attraverso il recupero dell'ex Caserma Giordana in Chivasso (TO).

Nell'ambito delle iniziative per la realizzazione di questo intervento, il Consiglio Provinciale ha autorizzato con proprio provvedimento n. 255636/2000 del 13/12/2000 la costituzione della *Canavese Sviluppo S.p.A.*, un'agenzia di sviluppo e un centro di servizi per le imprese che operano sul territorio locale, approvandone altresì l'Atto costitutivo e lo Statuto.

La Società è stata costituita in data 17/7/2001 con atto pubblico a rogito del dottor Mario Mazzola, notaio in Torino (rep. n. 109351/27592) ed attualmente il capitale sociale, che ammonta a euro 105.000,00, è suddiviso in n. 105.000 azioni del valore nominale unitario di euro 1,00 ed è ripartito tra gli azionisti come di seguito indicato:

AZIONISTA	N. AZIONI	CAPITALE IN EURO	%
Città di Chivasso	31.500	31.500,00	30%
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	21.000	21.000,00	20%
Provincia di Torino	21.000	21.000,00	20%
Borland & Partners S.r.l.	31.500	31.500,00	30%
TOTALE	105.000	105.000,00	100%

Con successiva propria deliberazione n. 23894272004 in data 24/9/2004 il Consiglio Provinciale ha approvato alcune modifiche dello Statuto sociale, al fine di adeguarlo alle disposizioni della riforma del diritto societario, deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 17 dicembre 2004.

In data 31 marzo 2009 il Consiglio Provinciale, con provvedimento n. 64200/2008, ha deliberato, in ossequio alle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (art. 3, commi 27 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.), di ritenere non sussistenti i presupposti richiesti dalla citata Legge per il mantenimento della partecipazione societaria posseduta in *Canavese Sviluppo S.p.A.* e conseguentemente disponeva di cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, la partecipazione stessa.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sociale, *Canavese Sviluppo* "ha per oggetto:

- la gestione di immobile (ex Caserma Giordana) ubicato in Chivasso, Lungo Piazza d'Armi a seguito di apposita convenzione stipulata col Comune di Chivasso;
- la prestazione, quale Agenzia di Sviluppo del Canavese, di servizi comuni, al fine di favorire lo sviluppo integrato delle attività economiche del territorio. La società opera attenendosi a criteri di economicità".

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato per il giorno 26 aprile 2010 alle ore 8,00 in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 16,00 presso la sede legale, in Chivasso, Lungo Piazza d'Armi n. 6, l'Assemblea straordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009
2. Deliberazioni sui provvedimenti da assumere ai sensi dell'art. 2447 c.c.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazioni in merito al compenso;
4. Varie ed eventuali.

Allo scopo di consentire agli azionisti di adottare gli opportuni provvedimenti autorizzativi, l'Assemblea è stata riconvocata per il giorno 7 giugno 2010 alle ore 17,00 presso la sede legale, in seduta Ordinaria e Straordinaria, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Parte ordinaria
 1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009;
- Parte straordinaria
 2. Deliberazioni sui provvedimenti da assumere ai sensi dell'art. 2447 c.c.: ricostituzione del capitale sociale e trasformazione in Società a Responsabilità Limitata (esame ed approvazione del relativo Statuto) ovvero nomina del/i liquidatore/i;
 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazioni in merito al compenso;
 4. Varie ed eventuali.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, si rileva dalla "Relazione sulla gestione" approvata dal Consiglio di Amministrazione che il bilancio chiude con una perdita pari ad euro 49.364, dopo aver stanziato imposte correnti per euro 732,00. Tale perdita, sommata alle perdite portate a nuove riferite a precedenti esercizi, per un importo di euro 40.503,00, stante il capitale sociale pari a euro 105.000,00 e le riserve pari a euro 42.290,00, riduce il patrimonio netto a euro 57.423,00.

Nella citata Relazione, gli Amministratori illustrano i motivi che hanno concorso a determinare la perdita di esercizio: hanno *"inciso pesantemente sulla gestione l'impossibilità di elaborare e realizzare linee strategiche di sviluppo condivise"* (e ciò alla luce dei sopravvenuti mutamenti del quadro normativo che impongono alle amministrazioni pubbliche di razionalizzare le partecipazioni societarie) nonché la persistente situazione di sottocapitalizzazione della società. Il risultato d'esercizio negativo è *"legato in primis alla contrazione del fatturato derivante dall'assenza di incarichi remunerati commissionati alla Società, nonché dai minori introiti derivanti dalle parti sfitte di Palazzo Einaudi, che hanno determinato un incremento della quota di oneri di gestione a carico della Società. Sul piano dei costi hanno inciso negativamente i maggiori oneri che si è reso necessario sostenere per inquadrare come dipendente la risorsa adibita alla custodia e manutenzione dell'impianto Paola Rava"*.

In merito all'evoluzione prevedibile della gestione, gli Amministratori hanno evidenziato come i risultati dell'esercizio 2009 *"impongono evidentemente l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 cod. civ., ai quali è legata la prosecuzione dell'attività e, in definitiva, i relativi sviluppi, non facilmente prevedibili. Ferma restando la sovranità dell'Assemblea sul punto, si evidenzia peraltro che, anche in un'ottica di tutela dei Soci ed in primis di quelli pubblici, si ritiene che le opzioni aventi come risultato la prosecuzione dell'attività siano preferibili. Nell'ambito di queste, le esigenze di celerità per evitare il protrarsi di situazioni di incertezza sulle linee strategiche, le esigenze di contenimento e razionalizzazione dei costi, nonché di coerenza con le azioni dei Soci pubblici dirette a dismettere le partecipazioni, inducono a ritenere che l'abbattimento del capitale sociale e la trasformazione in S.r.l. (se del caso*

contestuale al trasferimento delle quote da parte dei soci pubblici), sia un'ipotesi di lavoro preferibile rispetto a quella del lancio di un'eventuale aumento di capitale.”

In tale ottica, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto una situazione economico-patrimoniale della società aggiornata al 31 marzo 2010 che evidenzia una contenuta perdita pari ad euro 2.315,00 ed un patrimonio netto pari ad euro 55.108,00 inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 2327 c.c..

Tenendo conto anche solo degli effetti positivi attesi per i trimestri successivi dalle nuove locazioni, per l'ipotesi di prosecuzione dell'attività (dopo la riduzione del capitale e la trasformazione o la ricapitalizzazione), l'organo amministrativo conferma la ragionevole prospettiva del raggiungimento del pareggio di bilancio entro l'esercizio corrente. Ciò anche in assenza di ulteriori iniziative e con la sola prosecuzione delle tre gestioni attualmente in corso (Palazzo Einaudi, Impianti Paolo Rava e Sportello Turistico della Città di Chivasso).

“Per altro verso, l'attuale trend economico patrimoniale conferma l'assoluta eccezionalità del risultato di esercizio 2009, determinato principalmente dal venir meno delle prospettive economiche legate all'attuazione di incarichi repentinamente ed inopinatamente venuti a mancare (tra gli altri, quello relativo allo sviluppo commerciale e alla gestione del portale turistico del Parco Fluviale del Po) in funzione dei quali la Società si era strutturata in termini di organico.”

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la prospettiva di una continuazione dell'attività, nell'ipotesi peggiore con le sole risorse attualmente a disposizione, sarebbe comunque auspicabile in termini di conservazione delle ragioni dei Soci. Vi è per converso fondato motivo di ritenere che una repentina interruzione dell'attività con l'eventuale messa in liquidazione Società possa vanificare talune potenzialità insite nei progetti ai quali la Società ha lavorato in questi anni e, in definitiva, a deprimere ulteriormente il patrimonio.

In tale prospettiva, il Consiglio di Amministrazione di Canavese Sviluppo S.p.A. ha approvato, nella seduta del 13 maggio 2010, la situazione patrimoniale al 31.3.2010 ex art. 2447 c.c., la proposta di trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata, quest'ultima con un patrimonio netto complessivo di euro 55.108,00 (corrispondente a quello della società per azioni risultante al 31 marzo 2010) di cui euro 55.000,00 a titolo di capitale sociale ed il residuo importo di euro 108,00 a riserva legale nonché lo schema di Statuto della S.r.l..

Dal punto di vista tecnico, la trasformazione è un'operazione di riorganizzazione aziendale volta a modificare la forma sociale di una società mantenendo l'identità dell'impresa.

Il quadro normativo di riferimento è dato, per quanto concerne la disciplina civilistica dell'operazione, dagli artt. da 2498 a 2500-novies del c.c. (disciplina generale in materia di trasformazioni societarie). In particolare, dalla lettura dell'art. 2498 c.c. si evince che l'operazione di trasformazione si realizza senza provocare l'estinzione della società trasformanda ma semplicemente attraverso la variazione dell'atto costitutivo della stessa. Conseguenza di questo carattere fondamentale della trasformazione, è la continuità della società e quindi il mantenimento in capo alla stessa di diritti e obblighi pre-esistenti.

L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo societario adottato (co. 2 dell'art. 2500 del codice civile). Esso deve dunque rispettare i requisiti formali (forma dell'atto) e sostanziali (contenuto dell'atto) previsti dalla normativa civilistica per la stesura o la modificazione dell'atto costitutivo della veste giuridica che l'ente assume trasformandosi. La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500, co. 2 del codice civile.

Nella fattispecie in oggetto, si è in presenza di un'ipotesi di trasformazione omogenea semplice intendendosi per tale il cambiamento della forma giuridica di una società lucrativa che avviene

nell'ambito della stessa tipologia societaria, ossia trasformazione di società di capitali in altro tipo di società capitalistica (da S.p.A. a S.r.l.).

Con la trasformazione si attua il cambiamento del tipo o dello scopo della società, senza che questo determini l'estinzione di un soggetto e la costituzione di uno nuovo.

Ne consegue che la trasformazione è un fenomeno modificativo e non estintivo o costitutivo ed è un'operazione di gestione straordinaria, che nella continuità dell'attività aziendale consente di ricercare una maggiore economicità ed una riduzione dei rischi specifici di gestione attraverso l'adozione della forma societaria ritenuta più opportuna.

Il Consiglio di Amministrazione di Canavese Sviluppo S.p.A. ha ritenuto di proporre ai soci la trasformazione in società a responsabilità limitata in quanto coerente con la limitata operatività della Società, consentendo tale scelta l'assunzione di una struttura più snella ed un modello organizzativo più semplice, con una conseguente riduzione dei costi amministrativi (tra i quali quelli imputabili alla presenza del Collegio sindacale che, nell'ipotesi in oggetto, diverrebbe facoltativa ai sensi di legge e quella relativa alla composizione dell'organo amministrativo).

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamato il precedente provvedimento n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009 con cui il Consiglio Provinciale, in ossequio alle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (art. 3, commi 27 e ss. Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.), ha deliberato di ritenere non sussistenti i presupposti richiesti dalla citata Legge per il mantenimento della partecipazione posseduta in Canavese Sviluppo S.p.A., e conseguentemente ha disposto di cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, la partecipazione stessa *“dando mandato alla Giunta Provinciale di predisporre un piano operativo che individui le tempistiche e le modalità di dismissione della partecipazione in questione, tenendo conto dei riflessi che la cessione a terzi potrebbe comportare nella compagine sociale e valutando, sotto il profilo economico, come assicurare un'adeguata valorizzazione delle quote oggetto di cessione”*;

Dato atto che anche la Città di Chivasso ha manifestato l'intendimento di procedere alla cessione della quota di capitale sociale posseduta in Canavese Sviluppo S.p.A.;

Valutato che, nella prospettiva della dismissione, il mantenimento della continuità aziendale rappresenti la migliore condizione per preservare il valore patrimoniale della quota sociale di proprietà di questa Provincia;

Preso atto della proposta, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 maggio 2010, di riduzione del capitale sociale e della successiva trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata, quest'ultima con un patrimonio netto complessivo di euro 55.108,00 (corrispondente a quello della società per azioni risultante al 31 marzo 2010) di cui euro 55.000,00 a titolo di capitale sociale ed il residuo importo di euro 108,00 a riserva legale);

Vista la Relazione redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2447 del codice civile, depositata agli atti;

Considerato che, stante il volume d'affari, l'attuale organizzazione nonché le previsioni di sviluppo delle attività di Canavese Sviluppo S.p.A., le norme che regolano la società a responsabilità limitata meglio si adattano alla fattispecie in oggetto in termini di semplificazione e di flessibilità della gestione;

Visto lo schema di Statuto della società a responsabilità limitata approvato dal Consiglio di amministrazione della società in data 13 maggio 2010, allegato sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

Ritenuto di confermare, anche nella prospettata attuazione del processo di trasformazione societaria dettagliatamente descritto in premessa, le motivazioni già espresse nella propria deliberazione prot. n. 64200/2008 del 31 marzo 2009, ai fini della cessione della partecipazione posseduta in Canavese Sviluppo società a responsabilità limitata, in quanto si ritengono non sussistenti i presupposti di cui al comma 27, art. 3 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento delle quote sociali;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7^a Commissione Consiliare Permanente in data 26/05/2010;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e che si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la proposta di riduzione del capitale sociale di Canavese Sviluppo S.p.A. (con sede in Lungo Piazza D'Armi n. 6, Chivasso (TO) - C.F. 03166560015) ai sensi dell'art. 2447 c.c e la successiva trasformazione della natura giuridica della stessa da società per azioni a società a responsabilità limitata con le modalità riportate in premessa;
- 2) di approvare lo schema di Statuto sociale, allegato sub "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, di Canavese Sviluppo società a responsabilità limitata, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in vista della successiva approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci, convocata per il giorno 7 giugno 2010;
- 3) di confermare, anche nella prospettata attuazione del processo di trasformazione societaria dettagliatamente descritto in premessa, le motivazioni già espresse nella propria deliberazione prot. n. 64200/2008 del 31 marzo 2009, ai fini della cessione della partecipazione in Canavese Sviluppo società a responsabilità limitata, in quanto si ritengono non sussistenti i presupposti di cui al comma 27, art. 3 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento delle quote sociali;
- 4) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che interverrà all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di Canavese Sviluppo S.p.A. convocata per il giorno 7 giugno 2010, a votare favorevolmente alla riduzione del capitale sociale di Canavese Sviluppo S.p.A. e alla successiva trasformazione in società a responsabilità limitata, con le modalità in premessa riportate, nonché ad approvare il nuovo testo dello Statuto, di cui all'allegato "A", autorizzando, altresì, eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 5) di autorizzare la dismissione della quota di capitale sociale posseduta da questa Provincia in Canavese Sviluppo S.r.l. secondo modalità e procedure che si demanda alla Giunta Provinciale di concordare con il socio Città di Chivasso, al fine instaurare un unico procedimento di vendita e ridurre le relative spese, sulla base dei seguenti indirizzi:

- a) procedura aperta (pubblico incanto)
 - b) valore della Società e delle quote poste in vendita da fissarsi d'intesa tra le parti cedenti sulla base di perizia estimativa redatta da professionista abilitato;
 - c) criterio del prezzo più alto in busta chiusa, a partire dal prezzo base corrispondente al valore della quota indicato nella perizia;
- 6) di dare atto che le spese relative e conseguenti alla trasformazione della società saranno a carico della stessa;
 - 7) di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);



(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Vana;*
 - *gli interventi dei Consiglieri Loiaconi e Giacometto;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

Il **Presidente del Consiglio** non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato.

OGGETTO: Canavese Sviluppo Società per azioni. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 c.c.. Proposta di trasformazione in Società a responsabilità limitata. Modifica Statuto. Approvazione.

N. Protocollo: 19216/2010

Non partecipano al voto = 10 (Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Coral - Corda - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	26
Votanti	=	26

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 9 (Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Coral -
Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	27
Astenuti	=	1 (Corda)
Votanti	=	26

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Devietti Goggia -
Faenza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mancuso - Marchitelli -
Massaglia - Perna - Petrarulo - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca
Cavalot - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio
F.to S. Bisacca

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. XLIV dell'1 giugno 2010.

/ml

ALLEGATO A**STATUTO CONTENENTE LE NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'****"CANAVESE SVILUPPO Società a responsabilità limitata"****TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

Art. 1) DENOMINAZIONE - E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "CANAVESE SVILUPPO Società a responsabilità limitata", in sigla "CANAVESE SVIPLUPPO S.r.l."

Art. 2) SEDE - 1. La società ha sede legale in Chivasso (TO), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

3. L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purchè in Europa, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 3) DURATA - La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4) OGGETTO - 1. La società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle disposizioni e delle limitazioni di legge, le seguenti attività:

- la gestione di immobile (ex Caserma Giordana) ubicato in Chivasso, piazza d'Armi a seguito di apposita convenzione stipulata col Comune di Chivasso;

- la prestazione, quale Agenzia di Sviluppo del Canavese, di servizi comuni, al fine di favorire lo sviluppo integrato delle attività economiche del territorio.

La società opera attenendosi a criteri di economicità.

2. ATTI STRUMENTALI ALL'OGGETTO

L'organo amministrativo può compiere, nei confronti di qualunque terzo, ogni atto idoneo alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti purchè strumentale alle attività definite nell'oggetto.

In via esemplificativa atti che comportano:

- l'acquisto, anche tramite leasing, l'alienazione, la locazione di beni di qualunque natura, materiali ed immateriali;
- l'assunzione di partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, sotto forma anche di sovvenzione e di acquisto di azioni e di obbligazioni, nei limiti consentiti;
- l'assunzione di mutui passivi;
- l'assunzione di obbligazioni verso banche ed istituti di credito (fidi, anticipazioni e simili);
- la concessione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi;
- la rinuncia a garanzie concesse da terzi anche senza che venga soddisfatto il credito garantito.

(L'elencazione non è limitativa, dovendosi intendere compreso nell'oggetto ogni atto avente l'enunciato carattere strumentale).

TITOLO II: CAPITALE - PARTECIPAZIONI

Art. 5) CAPITALE - 1. Il capitale sociale è di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

3. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI - 1. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; la società ha inoltre facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.

Art. 7) CONFERIMENTI - 1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile.

2. La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

Art. 8) PARTECIPAZIONI - 1. Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 del codice civile.

2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.

3. I diritti sociali spettano, di regola, ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 9) TRASFERIMENTO - PRELAZIONE

Le quote sociali sono trasferibili, salva la seguente clausola di prelazione.

In caso di trasferimento delle quote spetta agli altri soci il diritto di prelazione così regolato: il socio cedente deve offrire agli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da costoro possedute, la propria quota, indicando il prezzo, le condizioni della cessione ed il nominativo dell'acquirente.

L'offerta deve essere comunicata, a mezzo di raccomandata AR, al Presidente del Consiglio di

Amministrazione il quale entro quindici giorni dal ricevimento, deve informare i soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se i soci che esercitano la prelazione sono più, la quota offerta è ripartita tra tutti in proporzione alla partecipazione di cui ciascuno è titolare.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione; decorso inutilmente tale termine il trasferimento potrà avere luogo, ma solo nei confronti della persona indicata nella lettera di offerta ed alle condizioni ivi specificate.

Art. 10) RECESSO - 1. Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473 primo comma e 2481 bis Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condizioni, nei casi di cui agli artt. 2469, secondo comma e 2473, secondo comma Codice Civile.

2. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. entro giorni quindici decorrenti alternativamente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;

- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;

- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza.

3. La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo.

4. Il recesso ha effetto decorsi 90 (novanta) giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società, entro 90 (novanta) giorni dal suo esercizio, revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

5. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 11 del presente statuto. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

6. Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2482 del codice civile. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 11) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE - 1. In caso di recesso o esclusione di un socio il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

2. Il rimborso della partecipazione avverrà secondo le modalità di cui agli articoli 2473 e 2473 bis del Codice Civile.

TITOLO III: DECISIONI DEI SOCI

Art. 12) COMPETENZA - Sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468 del codice civile;

b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex articolo 2468 del codice civile e salvo quanto disposto al successivo articolo 16;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile;

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto

sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) la delibera di scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;

h) le altre materie riservate alla loro competenza della legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 13) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI - 1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) con il metodo assembleare;

b) mediante consultazione scritta;

c) sulla base del consenso espresso per scritto.

2. Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f), g) del precedente art. 12 del presente statuto, quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e in tutti gli altri casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 14) ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE. 1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal Registro Imprese, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

4. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori,

sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

5. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO. 6. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che sono soci.

7. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche da non altro socio. Le deleghe sono conservate dalla società.

8. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

DIRITTO DI VOTO. 9. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

10. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. 11. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano in caso di amministrazione plurima; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

12. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA. 13. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e,

nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

14. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea potrà inoltre svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante della riunione;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In tutti i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze che verrà conservato negli atti della società.

VERBALIZZAZIONE. 15. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

16. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

17. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g) del precedente art. 12 e in tutti gli altri casi previsti dalla legge deve essere redatto da un notaio.

Art. 15) CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO 1. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

2. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

3. Ogni socio che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del codice

civile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 12) dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

4. L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

5. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Art. 16) ORGANO AMMINISTRATIVO - 1. La società è amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico;

- da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione oppure con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

2. Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, da un minimo di tre fino ad un massimo di nove, e la struttura dell'organo amministrativo. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

3. I soci Enti Pubblici territoriali ed i soci titolari di partecipazione di rilevanza pubblica hanno diritto di proporre all'assemblea la nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Anche in caso di revoca senza giusta

causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni.

4. Gli amministratori sono rieleggibili.

5. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

6. Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

7. Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza.

Art. 17) POTERI - 1. L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

2. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

Art. 18) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - 1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente tra gli amministratori eletti dall'assemblea su designazione dei soci Enti Pubblici Territoriali e dei soci titolari di partecipazione di rilevanza pubblica, e, se del caso, elegge un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima della

data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.

4. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 15 del presente statuto, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare con i limiti di legge propri poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di Amministratori Delegati. Agli stessi spetterà la firma e la rappresentanza sociale da esercitarsi

nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina.

Non possono essere oggetto di delega le attribuzioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma del codice civile, nonché tutte le altre non delegabili ai sensi di legge.

9. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

Art. 19) RAPPRESENTANZA LEGALE - 1. La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società.

Art. 20) RIMBORSO SPESE - 1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

2. Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto, anche commisurata ai ricavi, che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

TITOLO V: CONTROLLI

Art. 21) COLLEGIO SINDACALE - 1. La nomina del Collegio sindacale, con decisione dei soci ai sensi dell'art. 12 del presente statuto, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

2. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

3. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

4. Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile ed esercita il controllo contabile-controllo legale dei conti.

5. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste per adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 22) REVISORE - 1. Con decisione dei soci può essere nominato un revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

2. Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

3. Il revisore esercita il controllo contabile-controllo legale dei conti.

TITOLO VI: BILANCIO ED UTILI

Art. 23) ESERCIZI SOCIALI - 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 24) UTILI - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dai soci verranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il residuo sarà a disposizione dei soci i quali, su proposta dell'organo amministrativo, decideranno in merito alla sua destinazione.

TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25) SCIoglimento - 1. La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza necessaria per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

Art. 26) LIQUIDAZIONE - 1. Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

2. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in

liquidazione.

3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VIII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 27) ARBITRO 1. Qualsiasi controversia insorga tra la società ed i soci, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, anche dopo la cessazione del loro incarico, che abbia attinenza con il rapporto sociale o con l'amministratore o il controllo della società e che possa formare oggetto di compromesso è devoluta al giudizio di equità di un arbitro nominato dal Primo Presidente della Corte di Appello di Torino su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato decide senza formalità di procedura ed il suo lodo, che ha significato e valore di transazione, non è impugnabile.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28) COMUNICAZIONI - Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mano consegnata a soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

Art. 29) RINVIO - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.